



Decreto Dirigenziale n. 88 del 14/09/2018

Dipartimento 50 - GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA

Direzione Generale 7 - DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE AGRICOLE,
ALIMENTARI E FORESTALI

U.O.D. 1 - Uffi Sup. al Progr. ed al Gest. di Progr. ed Inter. Prev. da Polit Agri Com

Oggetto dell'Atto:

**RIVENDICAZIONE A IGP TIPOLOGIA "FALANGHINA" DEGLI ESUBERI DI PRODUZIONE
DEL 20% DELLA DOP "FALANGHINA DEL SANNIO**

IL DIRIGENTE

PREMESSO che:

- Con Decreto del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali del 30/09/2011 e s.m.i. è stato approvato il disciplinare di produzione dei vini a Denominazione di Origine "Falanghina del Sannio";
- Con Decreto del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali del 18/05/2005 e s.m.i., è stato riconosciuto il Consorzio di tutela dei vini "Sannio", riconoscimento rinnovato con DM del 19/04/2016 n. 32449 che ha peraltro conferito l'incarico a svolgere le funzioni di tutela, promozione, valorizzazione, informazione del consumatore e cura generale degli interessi relativi ai vini a DO e IG della provincia di Benevento;
- con Decreto Dirigenziale n. 136 del 21/07/2014 della Direzione Generale delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali (52.06) – UOD 9, su richiesta del Consorzio di Tutela dei vini "Sannio" e su parere delle Organizzazioni professionali di categoria, è stata limitata, a decorrere dalla vendemmia 2014, la rivendicazione degli esuberi del 20% della DOP "Falanghina del Sannio" per l'IGP Tipologia "Falanghina";
- con nota pec del 6 settembre 2018 il Consorzio di tutela dei vini "Sannio" ha chiesto di ripristinare, per esigenze di mercato, la possibilità per i viticoltori interessati di rivendicare l'esubero di resa massimo del 20% della DOP**Falanghina del Sannio" in IGP Tipologia "Falanghina" a decorrere dalla vendemmia 2018*

VISTI

- il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio
- la legge del 12 dicembre 2016 n. 238 - *Disciplina organica della coltivazione della vite e della produzione e del commercio del vino* e nello specifico l'articolo 35 che consente ad un Consorzio di Tutela dei vini di cui all'articolo 41 della medesima legge, sentite le Organizzazioni professionali di categoria regionali, di limitare in annate climaticamente favorevoli, la destinazione dell'esubero massimo di resa del 20% della produzione del relativo vino DOP o di tipologie di vino a IG nel rispetto delle misure gestionali di cui all'articolo 39, comma 2 e di ripristinarle in caso di esigenze di equilibrio di mercato;
- i pareri delle Organizzazioni professionali di categoria della Regione, acquisiti via mail in data 13 e 14 settembre 2018, con i quali si esprime parere favorevole al ripristino della rivendicazione a IG Falanghina dell'esubero di resa massimo del 20% della DOP "Falanghina del Sannio" a decorrere dalla vendemmia 2018;

RAVVISATA

- l'opportunità di accogliere la proposta del Consorzio di Tutela dei vini "Sannio" ripristinando la possibilità di rivendicazione della tipologia IGT "Falanghina" dell'esubero di resa massima del 20% della DO "Falanghina del Sannio" a decorrere dalla vendemmia 2018;
- la necessità di prevedere che la resa massima di uva, comprensiva dell'eccedenza stessa proveniente dal medesimo vigneto della DOP "Falanghina del Sannio", non deve essere superiore alla resa massima di uva prevista nel disciplinare IG tipologia "Falanghina" di destinazione*

Alla stregua dell'istruttoria compiuta dalla UOD 50.07.01

DECRETA

Per le motivazioni riportate in narrativa che si intendono integralmente riportate nel presente dispositivo

- 1- Di consentire, a decorrere dalla vendemmia 2018, la rivendicazione a vini IG Tipologia “Falanghina” l’esubero di resa massimo del 20% della DO “Falanghina del Sannio”;
- 2- Di prevedere che la resa massima di uva, comprensiva dell’eccedenza stessa proveniente dal medesimo vigneto della DOP “Falanghina del Sannio”, non deve essere superiore alla resa massima di uva prevista nel disciplinare IG tipologia “Falanghina” di destinazione.
- 3- Di revocare il Decreto regionale del 21/07/2014 n. 136
- 4- Di pubblicare il presente provvedimento nella sotto-sezione “*Regione Casa di Vetro*” del sito internet della regione Campania, ai sensi della Legge Regionale n. 23 del 28/07/2017 “Regione Campania Casa di Vetro. Legge annuale di semplificazione 2017”.
- 5- di inviare, per quanto di competenza, copia del presente decreto, a:
 - Assessore Agricoltura;
 - Ministero delle Politiche Agricole Alimentari Forestali e del Turismo;
 - UOD della Direzione Generale 50 07 STP di Benevento interessata e UOD 500706 per la pubblicazione sul sito web della Regione;
 - all’ICQRF di Napoli;
 - al BURC per la pubblicazione;

- firmato –

Ansanelli